

Pubblicato il 07/11/2025

N. 08686/2025REG.PROV.COLL.
N. 05004/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5004 del 2024, proposto da Franco Del Monte, rappresentato e difeso dagli avvocati Sandro Amorosino, Franco Del Monte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Donato Girardi, rappresentato e difeso dall'avvocato Orazio Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di San Fele, rappresentato e difeso dall'avvocato Donatello Genovese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Antonio Lorenzo, Patrizia Lepellere, Saveria Marisa Cappa, Nicola Paradiso, non costituiti in giudizio;

per la revocazione

della sentenza del Consiglio di Stato, V Sezione, n. 4824/2024.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Fele e di Donato Girardi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti gli avvocati Sandro Amorosino e Orazio Abbamonte. Si dà atto che l'avv. Donatello Genovese ha depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con sentenza n. 222/23 il TAR Basilicata, in accoglimento delle doglianze avanzate dal candidato ricorrente prof. Del Monte, che non aveva superato le prove scritte, ha annullato l'intero concorso bandito dal Comune di Fele (PZ) per l'assunzione del Comandante della Polizia municipale con rapporto a tempo indeterminato e parziale al 50% (18 ore settimanali).

Il TAR ha accolto tre dei numerosi motivi di gravame articolati dal ricorrente, assorbendo gli altri, giungendo così all'annullamento del concorso per le seguenti ragioni: incompetenza del Segretario comunale quanto alla nomina della commissione esaminatrice; incompatibilità di uno dei commissari per “grave inimicizia” con il ricorrente (candidato non ammesso alle prove orali), derivante da una pregressa vicenda caratterizzata da numerose denunce/querele; violazione delle regole del bando di concorso, quanto alla scelta dei membri della commissione esaminatrice.

In particolare, in ordine a quest'ultimo profilo, la sentenza ha rilevato che, mentre il bando aveva previsto una scelta comparativa tra gli aspiranti membri basata sulla valutazione dei *curricula*, il Segretario comunale avrebbe ritenuto di procedere valorizzando un diverso criterio, quello “oggettivo” della “minor distanza” tra il luogo di residenza/ abitazione del prescelto e il Comune di San Fele.

Con l'atto di appello proposto dal vincitore del concorso, dr. Donato Girardi, rimasto soccombente in primo grado, è stata domandata la riforma dell'impugnata sentenza del TAR.

Si è costituito in giudizio il Comune di San Fele, chiedendo l'accoglimento dell'appello e proponendo, con deposito del 21 luglio 2023, appello incidentale volto, analogamente all'altro, alla riforma della sentenza del TAR.

Si è anche costituito il prof. Del Monte, ricorrente in primo grado, chiedendo la conferma della sentenza del TAR.

Con sentenza n. 4824/24 il Consiglio di Stato ha accolto l'appello principale e incidentale, e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, ha respinto il ricorso proposto dal prof. Del Monte in primo grado.

Avverso tale pronuncia giudiziale il prof. Del Monte ha proposto ricorso per revocazione, deducendo in particolare l'errore revocatorio in punto di valutazione di insussistenza di situazioni di inimicizia tra detto ricorrente e un componente della Commissione esaminatrice.

Ha chiesto pertanto, in accoglimento dello spiegato ricorso per revocazione, il rigetto dei gravami proposti avverso la citata sentenza del TAR Basilicata n. 222/23. Il tutto con vittoria delle spese di lite.

Costituitisi in giudizio, il Comune di San Fele e il dr. Girardi hanno preliminarmente chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Nel merito, e in subordine, ne hanno chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.

All'udienza pubblica del 23.10.2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Premette anzitutto il Collegio che, per condivisa giurisprudenza amministrativa, anche di questa Sezione: *“Il giudizio per revocazione si articola in due fasi: quella rescindente, volta a verificare se il ricorso è ammissibile e se sussiste una delle cause legali tipiche di revocazione (in caso di positivo riscontro, la sentenza viene rescissa, ossia revocata); quella rescissoria, meramente eventuale, che consegue ad una pronuncia (necessariamente positiva) circa la sussistenza della causa di revocazione invocata; in questa seconda fase viene in rilievo l'obbligo per il giudice di rinnovare il giudizio, emendandolo del vizio o dei vizi che avevano afflitto quello precedente”* (C.d.S, V, 30.4.2024, n. 3920).

2.2. In particolare, nel giudizio di revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. il giudice, una volta verificato tale errore, deve valutarne la

decisività sulla base del solo contenuto della sentenza impugnata, cioè operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa. Solo ove tale accertamento dia esito positivo, nel senso che la sentenza impugnata risulti in tal modo priva della sua base logico-giuridica, egli dovrà procedere alla fase rescissoria, attraverso un rinnovato esame della controversia, che tenga conto dell'emendamento eseguito.

3. Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, si legge nella sentenza revocanda che, in relazione agli episodi dai quali far discendere la situazione di grave inimicizia tra il prof. Del Monte e uno dei componenti la Commissione esaminatrice, “... *la loro controparte* (i.e: l’odierno ricorrente, n.d.a.), *in replica, si è limitata ad affermare il fatto contrario positivo — ossia, che le denunce sarebbero state “reciproche” — ma ha ommesso di provarlo, non avendo menzionato alcun particolare episodio a sostegno delle proprie affermazioni ed essendosi, piuttosto, limitata a richiamare una congerie di documenti che sono stati depositati in questo giudizio di appello. Tali documenti non possono essere ammessi nel presente grado, per disposto dell’art. 104, comma 2, cod. proc. amm., in quanto — considerata la loro mole, e considerato altresì che la parte non ha provveduto a dettagliarne il deposito indicando quali, tra di essi, fossero davvero rilevanti ai fini di introdurre elementi di prova di quanto affermato — non possono ritenersi indispensabili ai fini della decisione*”.

4. Emerge pertanto dalla predetta statuizione giudiziale che la valutazione operata con la pronuncia revocanda è frutto non già di una svista materiale, ma di una precisa opzione processuale, volta a non dar ingresso in sede giudiziale ad una congerie di documenti che, seppure astrattamente idonei a comprovare una situazione di grave inimicizia tra il ricorrente e uno dei membri della Commissione esaminatrice, nondimeno in concreto, a cagione dell’inesistenza di filtri processuali apposti dall’odierno ricorrente, dovevano ritenersi dispersivi, impedendo in tal modo al giudice qualsivoglia valutazione in ordine alla loro rilevanza ai fini della decisione.

5. Pertanto, non di errore di fatto può discorrersi nel caso di specie, ma di una precisa opzione processuale da parte del giudice del gravame, che non è pertanto possibile sottoporre nuovamente a critica, diversamente operandosi una terza disamina del merito della controversia, la qual cosa è tuttavia esclusa dall'attuale sistema ordinamentale, che limita lo strumento della revocazione a precise e tassative ipotesi di legge, non ricorrenti nella vicenda in esame.
6. Per tali ragioni, l'odierno ricorso va dichiarato inammissibile.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune di San Fele e dal sig. Donato Girardi, che si liquidano, per ciascuno di essi, in € 5.000 per onorario, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025, con l'intervento dei magistrati:

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente

Alberto Urso, Consigliere

Sara Raffaella Molinaro, Consigliere

Elena Quadri, Consigliere

Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Roberto Michele Palmieri

IL PRESIDENTE

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti

IL SEGRETARIO